

TITOLO I
ORIGINE, SCOPI E MEZZI

Articolo 1

Fonti negoziali e sopravvenute disposizioni normative

1.1 L'IPAB "Casa di Riposo Domenico Bernacchi" con sede in Gavirate, via Ferrari n. 11 nasce grazie alla donazione di "stabili" del Sig. Domenico Bernacchi fu Antonio di Milano, alla Congregazione di Carità di Gavirate, atto 236/171 del 25 febbraio 1907 notaio Luigi Giacosa di Gavirate. Con Decreto Reale del 12 gennaio 1910 l'Opera Pia diventa Ente Morale. La donazione venne effettuata con il fine di istituire un ricovero per vecchi poveri del Comune di Gavirate, da denominarsi "Ricovero Domenico Bernacchi". Il donatore disponeva quale onere la facoltà di disporre di due posti nel ricovero a favore di quelle persone che "crederà di designare per essere ricoverate". La donazione porta altresì l'onere perpetuo della manutenzione della cappella Bernacchi nel cimitero di Gavirate. La Congregazione di Carità venne sostituita dall'Ente Comunale di Assistenza (ECA) con bilancio separato dal Comune nel 1937.

1.2 L'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Casa di Riposo Domenico Bernacchi" con sede in Gavirate, via Ferrari n. 11, istituita ai sensi della Legge 17/7/1890 n. 6972, è stata poi trasformata secondo le disposizioni di cui all'art. 3 c. 1 della L.R. 1/2003 in Fondazione "Casa di Riposo Domenico Bernacchi - O.N.L.U.S.", con sede in Gavirate, via Ferrari n. 11, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile (deliberazione del Collegio Commissariale n. 120 del 22.10.2003 e n. 152 del 20.12.2003) e successivamente, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 6 maggio 2025, in Fondazione Ente del Terzo Settore regolato dalle previsioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore (di seguito il "Codice").

1.3 La Fondazione in parola esplica la propria attività ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia, nel rispetto dei dettami e dei regolamenti da quest'ultima emanati.

Articolo 2

Denominazione e sede della Fondazione

2.1 La denominazione della Fondazione è: "Fondazione Domenico Bernacchi Gerli Arioli - E.T.S." o anche "Fondazione Domenico Bernacchi Gerli Arioli - Ente del Terzo Settore".

2.2 La definizione di Ente del Terzo Settore e l'utilizzo di tale qualificazione o dell'acronimo E.T.S., oltre che nella denominazione, vengono utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 12 del Codice.

2.3 La sede legale della Fondazione è in Gavirate, all'indirizzo stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'art. 17 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Articolo 3

Scopi istituzionali

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale promuovendo lo sviluppo sociale del proprio territorio di riferimento. Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,

Dr. Francesco P. Andreucci

n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

3.2 La Fondazione ha, in particolare, lo scopo di ospitare persone in condizione di totale o parziale non autosufficienza, fornendo agli assistiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale, ricreative, sanitario-riabilitative, educative e psicomotorie, nonché, in generale, lo scopo di attuare interventi di sostegno e di socializzazione a favore degli anziani, delle persone con disabilità e di soggetti a rischio di emarginazione, ponendosi altresì come punto di appoggio dell'assistenza domiciliare e di incontro per la vita di relazione di tutti i cittadini che necessitano di sostegno.

3.3 Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- l'allestimento di residenze sanitarie assistenziali e per persone con disabilità, centri diurni, strutture residenziali e semi-residenziali per anziani e persone con disabilità;
- la promozione culturale, l'addestramento, l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, collaborano nelle attività svolte dalla Fondazione a favore di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale;
- la promozione e la partecipazione in attività di approfondimento sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali,
- il servizio di assistenza sociale.

3.4 Per l'attuazione delle suddette finalità istituzionali, la Fondazione potrà avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti sul territorio e, più in generale, potrà stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti pubblici e privati, operanti nel medesimo settore, al fine di una migliore attuazione delle proprie finalità istituzionali.

3.5 La Fondazione potrà, infine, partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere altresì alla costituzione degli organismi anzidetti.

3.6 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 6 del *Codice*, nonché le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del *Codice*.

3.7 La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del *Codice*. I volontari che svolgono l'attività in modo occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del *Codice*.

Articolo 4

Rispetto delle tavole fondative

4.1 Nel rispetto delle tavole fondative, ai fini di solidarietà la Fondazione:

- a) ospiterà gratuitamente, fino a due anziani indigenti nati e aventi, al momento dell'ingresso,

il domicilio di soccorso nel Comune di Gavirate, che non siano in grado di provvedervi, su indicazione del Servizio Sociale del Comune di Gavirate;

b) ospiterà, gratuitamente, gli anziani indigenti residenti, al momento dell'ingresso, a Gavirate da meno di due anni e per i quali è impossibile stabilire presso quale comune abbiano il domicilio di soccorso;

4.2 Ai fini del presente articolo gli anziani indigenti devono essere privi di congiunti capaci economicamente, di cui all'articolo 433 del Codice Civile.

4.3 Ai fini del presente articolo si considerano nati a Gavirate gli anziani nati anche fuori dal comune che abbiano avuto la prima residenza dopo la nascita nel Comune di Gavirate.

Articolo 5

Norme organizzative

5.1 La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 3.

5.2 Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati, in armonia con lo Statuto, l'organizzazione, le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni dell'Ente e le modalità di accesso degli utenti agli stessi.

5.3 Saranno ivi disciplinati, inoltre, le forme e le modalità di collaborazione dei membri delle associazioni di volontariato, di cui all'art. 3 del presente Statuto.

5.4 La Fondazione provvede alla redazione e all'approvazione della Carta dei Servizi per stabilire le forme essenziali di garanzia e sicurezza riservate agli ospiti.

5.5 Il trattamento sanitario e assistenziale degli ospiti e/o degli utenti dei servizi erogati dalla Fondazione è improntato alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona e all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

5.6 Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti; ad essi viene lasciata piena libertà di culto.

TITOLO II

PATRIMONIO E NORME ECONOMICHE

Articolo 6

Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 15/09/2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 121 del 22/10/2003, nonché dai beni pervenuti per devoluzione dalla Fondazione Centro Socio Assistenziale Gerli Arioli O.N.L.U.S.

6.2 Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- ✓ acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a qualunque titolo;
- ✓ oblazioni, legati ed erogazioni;
- ✓ sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- ✓ contributi a destinazione vincolata;
- ✓ fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- ✓ rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- ✓ somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- ✓ proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del *Codice*,
- ✓ raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del *Codice* tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

6.3 È fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta

Pro Francesco Inticubach

salva la possibilità di una sua trasformazione per garantirne il valore economico.

Articolo 7

Mezzi finanziari

7.1 La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- ✓ rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- ✓ contributi ed erogazioni di persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private;
- ✓ proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- ✓ rendite patrimoniali;
- ✓ proventi, ricavi ed entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del *Codice*;
- ✓ proventi dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del *Codice*;
- ✓ ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, nei limiti di legge.

7.2 Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

7.3 I corrispettivi dovuti per i servizi offerti posti a carico degli ospiti, degli obbligati per legge o contratto o delle Pubbliche Amministrazioni, sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Vincolo patrimoniale e assenza di scopo di lucro

8.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.2 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del *Codice*.

Articolo 9

Destinazione degli utili o degli avanzi di gestione

9.1 Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

9.2 Fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente, gli utili e gli avanzi di gestione possono essere impiegati secondo il seguente ordine:

- a) per ripianare eventuali perdite dell'esercizio precedente;
- b) costituire riserve al fine di far fronte alle spese di ricovero degli anziani indigenti di cui all'art. 4 "Rispetto delle tavole fondative";
- c) per accantonamenti a fronte di future perdite;
- d) per lavori di ampliamento della struttura o di realizzazione di nuove opere, al fine di rendere la stessa più funzionale;
- e) per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- f) per l'acquisto di attrezzature, mobili od autoveicoli;
- g) per sopperire ad ogni necessità al fine di garantire il regolare e razionale funzionamento della struttura.

9.3 La destinazione di cui alla lettera a) del comma 2 è inderogabile.

9.4 Fatta salva la destinazione di cui alla lettera a) del comma 2, il Consiglio di Amministrazione, con motivata deliberazione, può destinare gli utili o gli avanzi di gestione anche in deroga

all'ordine di elencazione di cui al comma 2.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Organi

10.1 Sono organi della *Fondazione*:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 11

Gli Elettori dei membri del Consiglio di Amministrazione

11.1 Sono definiti *Elettori* i soggetti che, in funzione delle regole del presente statuto, hanno diritti in merito alla nomina di membri del Consiglio di amministrazione; gli *Elettori* si distinguono in due gruppi: gli *Elettori di diritto* e gli *Elettori ordinari*.

11.2 Sono *Elettori di diritto* i seguenti soggetti:

- il Consiglio Comunale del Comune di Gavirate, che può indicare 3 membri del CdA
- il Parroco pro tempore della Parrocchia San Giovanni Evangelista di Gavirate, che può indicare 1 membro del CdA.

11.3 Sono *Elettori ordinari*, fino al loro scioglimento o espressa rinuncia alla qualifica, i seguenti soggetti:

- ✓ Associazione di Volontariato "Giuliana Gamberoni",
- ✓ Associazione UNITALSI - sottosezione di Varese,
- ✓ Fondazione Scuola Materna di Voltorre con sede in Voltorre di Gavirate.

Ciascun *Elettore ordinario* può indicare 1 membro del CdA.

11.4 Ulteriori soggetti, qualificabili come *Elettori ordinari*, possono essere individuati dal CdA in carica, con apposita deliberazione: tale possibilità è prevista solo per far fronte alla circostanza nella quale uno o più tra gli *Elettori ordinari* statutariamente previsti ("Associazione di volontariato Giuliana Gamberoni", "Associazione UNITALSI - sottosezione di Varese", "Fondazione Scuola Materna di Voltorre", con sede in Voltorre di Gavirate, sopra indicati) possano, nel medio termine, sciogliersi o rinunciare alla qualifica di *Elettori ordinari*. Solo in caso di scioglimento o rinuncia, e al fine di evitare difficoltà nella nomina dei 7 membri del CdA, è prevista la possibilità che, agli elettori ordinari statutariamente indicati, ne vengano sostituiti altri, in via meramente sussidiaria (e senza che vengano aumentati i membri del CdA); questi eventuali residuali *Elettori ordinari* saranno indicati dal CdA secondo i seguenti criteri:

persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche sia private, enti privi di personalità giuridica, che:

- a) abbiano, per statuto o per loro stessa natura e/o professione, una affinità di scopi con quelli statuari della Fondazione;
- b) condividano le finalità della Fondazione;
- c) contribuiscano alla vita della Fondazione;
- d) contribuiscano alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

11.5 La qualifica di *Elettore ordinario* ad eccezione che per l'Associazione di Volontariato "Giuliana Gamberoni", l'Associazione UNITALSI - sottosezione di Varese e la Fondazione Scuola Materna di Voltorre (per i quali è stabilita fino a loro scioglimento o espressa rinuncia alla qualifica), dura per il periodo stabilito da apposita deliberazione del CdA, nella quale sarà indicato anche un numero progressivo di attribuzione, della qualifica (di *Elettore ordinario*) funzionale alla priorità di

Rio Francesco Intestabro

scelta dei soggetti diversi da quelli previsti nello Statuto.

11.6 Nei casi in cui un *Elettore di diritto* non esprima la propria scelta entro novanta giorni dalla richiesta notificatagli dalla *Fondazione* con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata il diritto del medesimo è attribuito con riferimento alla nomina di cui si tratta agli *Elettori ordinari* attribuendo ad ognuno una nomina secondo il numero progressivo di attribuzione della qualifica.

11.7 Nei casi in cui un *Elettore ordinario* non esprima la propria scelta entro trenta giorni dalla richiesta notificatagli dalla *Fondazione* con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata il diritto del medesimo è attribuito agli altri *Elettori ordinari* secondo il numero progressivo di attribuzione della qualifica.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione

12.1 La *Fondazione* è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, i quali sono nominati dagli *Elettori di diritto* in numero di quattro e dagli *Elettori ordinari* in numero di tre sulla base della seguente regola:

- ✓ tre Consiglieri dal Consiglio Comunale del Comune di Gavirate;
- ✓ un Consigliere scelto dal Parroco della Parrocchia San Giovanni Evangelista di Gavirate;
- ✓ un Consigliere scelto da ciascun *Elettore ordinario* secondo l'ordine determinato dal numero progressivo di attribuzione di qualifica.

Fino a quando i 3 *Elettori ordinari* (statutari) esistono (non sono cioè estinti) e non hanno rinunciato espressamente alla loro qualifica, eventuali soggetti ulteriormente indicati ai sensi dell'art. 11.4 non hanno, e non possono avere, prerogative di nomina, ad eccezione del caso in cui si verifichino le fattispecie di cui all'art. 11.6 e 11.7, cioè gli aventi diritto per Statuto non provvedano alla nomina dei consiglieri di loro competenza.

La ragione (prevista dagli art. 11.4 e 11.5) di attribuire un numero progressivo di qualifica all'*Elettore ordinario* nominato dal CdA, è quella di determinare un ordine di attivazione (o richiesta) dell'elettore ordinario, diverso da quelli già indicati in Statuto, quando ne sorga la necessità (per i motivi sopra indicati).

12.2 La carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di amministratore o dirigente di enti ed organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza, e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la Fondazione.

12.3 La carica di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione è altresì incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune di Gavirate.

12.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 13

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

13.1 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla data della loro nomina e possono essere rieletti, senza interruzione, con un limite di due mandati consecutivi.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, resta in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, insediamento che dovrà avvenire - entro 30 giorni dalla nomina dei nuovi consiglieri - previa convocazione fattane dal Presidente uscente secondo le modalità di cui al successivo articolo 17.

Articolo 14

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

14.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nei seguenti casi:

- quando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive;
- qualora vengano a trovarsi in posizione di incompatibilità o di accertato conflitto di interessi con la Fondazione.

14.2 La decadenza è deliberata dal Consiglio con esclusione dalla votazione del consigliere interessato dalla deliberazione.

14.3 In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dell'incarico per altre cause di uno dei consiglieri, il Presidente ne darà tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto deputato alla nomina del consigliere venuto meno, ai sensi del precedente articolo 11, affinché vi provveda entro 30 giorni.

14.4 Il consigliere nominato in sostituzione resterà in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri.

14.5 Qualora dovesse venir meno contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi decaduto; in tal caso i soggetti indicati nell'articolo 11 dovranno provvedere alla nomina dei nuovi consiglieri, per quanto di propria competenza, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi ad opera del Presidente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dell'avvenuta decadenza.

Articolo 15

Indennità di carica

15.1 Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo i rimborsi per eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Compiti del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

16.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) stabilire gli obiettivi e gli indirizzi strategici della Fondazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale nonché la relazione sull'amministrazione;
- c) redigere e approvare annualmente il bilancio sociale ove obbligatorio;
- d) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 6 del *Codice*;
- e) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio;
- f) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- g) nominare, ove ritenuto opportuno o necessario, il Direttore Generale dell'Ente, stabilendone compiti e attribuzioni, nonché un eventuale Segretario;
- h) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- i) deliberare le modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità competente secondo le modalità di legge;
- j) ratificare l'operato posto in essere, in casi di urgenza, dal Presidente;
- k) compiere in genere tutti gli atti preordinati e necessari per l'attuazione delle finalità istituzionali della Fondazione;
- l) deliberare su tutti gli argomenti che interessano la Fondazione.



Pio Francesco Intonaco

Articolo 17

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre per iniziativa del Presidente (iniziativa che potrà essere attivata eventualmente anche sulla scorta di proposte tecniche del Direttore Generale) ovvero ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri qualora comprovati motivi rendano necessario e urgente la convocazione in considerazione ed a tutela degli interessi della Fondazione.

17.2 Le adunanze sono convocate dal Presidente della Fondazione mediante comunicazione da inviarsi con almeno sei giorni di preavviso a mezzo di lettera raccomandata ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telefax, telegramma o altro mezzo equipollente, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

17.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare luogo ed ora della seconda convocazione e può stabilire altresì che quest'ultima si tenga lo stesso giorno della prima convocazione, ma in tal caso a non meno di un'ora di distanza da questa.

17.4 Alle adunanze partecipano il Direttore Generale, ove nominato, nonché con funzione verbalizzante il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, eccezion fatta per le deliberazioni aventi ad oggetto una modifica degli scopi istituzionali della Fondazione per l'adozione delle quali è richiesto il voto favorevole di almeno sei membri del Consiglio. È fatto, inoltre, salvo quanto disposto nei successivi articoli 19 e 25 del presente statuto.

18.2 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

18.3 Chi abbia un interesse personale diretto o si trovi, in genere, in conflitto di interessi rispetto ad una determinata deliberazione, dovrà astenersi dalla votazione.

18.4 Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e vengono riportate su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'analogo libro delle società per azioni.

Articolo 19

Presidente

19.1 Nella prima seduta, presieduta dal consigliere più anziano d'età, il Consiglio di Amministrazione nomina, nel suo seno, con la maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente, tra i membri eletti. La votazione dovrà tenersi a scrutinio segreto.

19.2 Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, salvo revoca dell'incarico, da adottarsi con apposita deliberazione, previa presentazione di una mozione motivata di revoca sottoscritta da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione.

19.3 La revoca dall'incarico di Presidente si intenderà approvata con il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente entro trenta giorni.

Articolo 20

Compiti del Presidente

20.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ✓ determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigilare sul buon andamento dell'Ente;
- ✓ sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- ✓ adottare, nei casi d'urgenza, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, ad eccezione di quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del presente Statuto, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

20.2 Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Articolo 21

Direttore Generale della Fondazione

21.1 Ove nominato il Direttore Generale cura, sotto l'aspetto operativo, la gestione complessiva della Fondazione, e in quanto tale:

- a) programma e coordina le attività all'interno e/o all'esterno della struttura della Fondazione, secondo gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la funzione di direzione, controllo ed impulso delle attività e delle strutture della Fondazione;
- c) gestisce tutto il personale della Fondazione, di cui coordina e sovrintende le attività e determina la dotazione organica necessaria sottoponendola, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione formulando eventuali pareri tecnici di propria competenza;
- e) può delegare a personale competente che opera all'interno della Fondazione il compimento di specifici atti in caso di sua assenza o impedimento;
- f) svolge le altre funzioni attribuite dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

21.2 Il Direttore Generale opera in stretto raccordo e risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

21.3 Esso è assunto con contratto dirigenziale, modificabile nella forma e nei contenuti secondo le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

Articolo 22

Organo di controllo e funzione di Revisore legale dei conti

22.1 L'Organo di controllo può essere nominato in forma monocratica o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per tre esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio da quello di nomina; i componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

22.2 L'Organo di controllo è nominato dal Presidente dell'Unione Nazionale Enti di Beneficenza ed Assistenza (UNEBA) sezione Provinciale di Varese ovvero, in mancanza, sede Regionale

[Firma]

scegliendo tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

22.3 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

22.4 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice la funzione di revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo.

22.5 L'Organo di controllo è organo che esercita la propria funzione, anche con riferimento alla revisione legale dei conti, ai sensi degli articoli 30 e 31 del *Codice* e opera in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

22.6 La carica di Organo di controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione.

22.7 L'Organo di controllo relaziona al Consiglio di amministrazione in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione della seduta di approvazione del bilancio.

TITOLO VII

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 23

Esercizio finanziario e bilancio

23.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente redatto ai sensi dell'articolo 13 del *Codice* provvedendo, nei termini previsti dalle norme, al deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore secondo le regole del *Codice* stesso.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

23.3 Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

23.4 Al superamento delle soglie di cui all'articolo 14 del *Codice*, il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale è redatto e pubblicato ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del *Codice*.

Articolo 24

Servizio di cassa, pagamenti e riscossioni

24.1 Il servizio di cassa è affidato a primari Istituti bancari. I pagamenti e le riscossioni sono effettuati a cura del soggetto individuato con delibera del Consiglio di amministrazione, secondo le procedure, anche informatizzate, ritenute più convenienti e celeri dalla Fondazione.

Articolo 25

Durata, scioglimento e devoluzione

25.1 La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

25.2 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile; in ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche fra i suoi membri

25.3 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, da deliberarsi con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti ai sensi dell'articolo 9 del *Codice*, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice* stesso, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dal Consiglio

di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 26

Operazioni straordinarie

26.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all'art. 18 del presente Statuto in materia di modifica degli scopi istituzionali dai consiglieri in carica.

Articolo 27

Norme generali

27.1 Per tutte le disposizioni non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme previste dal codice civile in tema di fondazioni, il D.lgs. n. 117/2017 (il *Codice*) e le altre norme di legge in materia.

